SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 1992.

Attribuzione degli utili della Lotteria nazionale dello spettacolo 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e la legge 25 maggio 1976, n. 233;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, per le lotterie nazionali abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, deve essere stabilita con decreto interministeriale la destinazione degli ultimi, limitatamente ad un terzo, secondo le finalità indicate nel secondo comma della norma medesima;

Visto il decreto n. 04/84458 del 22 novembre 1991 con il quale, per la Lotteria nazionale dello spettacolo - manifestazione 1991, è stato accantonato, sul cap. 2002 - partita 168892 - esercizio 1991 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo di L. 773.500.000;

Vista la domanda in data 10 novembre 1990 con la quale l'Ente provinciale per il turismo di Caserta ha chiesto, quale soggetto organizzatore della manifestazione abbinata alla citata lotteria, l'assegnazione della relativa quota di utili;

Ritenuto che, in relazione all'attività svolta nell'organizzazione della manifestazione abbinata ed ai fini istituzionali, sussistono le condizioni per destinare all'Ente provinciale per il turismo di Caserta la quota degli utili di cui sopra, da utilizzare per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 62/1990 che possono ricondursi, in particolare, alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale, al perseguimento di finalità educative, culturali e di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;

Ritenuto che, per la realizzazione delle suindicate finalità, deve essere acquisita idonea garanzia e devono essere istituiti i necessari controlli;

Ritenuto che il succitato Ente provinciale per il turismo di Caserta ha sostenuto la spesa di L. 464.255.000 per la valorizzazione della manifestazione collegata alla Lotteria nazionale dello spettacolo - manifestazione 1991;

Visti gli atti della trattazione;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 773.500.000, pari ad un terzo degli utili della Lotteria nazionale dello spettacolo - manifestazione 1991, è destinato all'Ente provinciale per il turismo di Caserta, con sede in Palazzo Reale.

Art. 2.

Gli utili di cui al precedente articolo saranno utilizzati per l'importo di L. 309.245.000, a norma dell'art. 2 della legge 26 marzo 1990, per il perseguimento di finalità educative, culturali di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, mentre il rimanente importo di L. 464.255.000 è riconosciuto quale quota destinata alla valorizzazione della manifestazione.

Ai fini della realizzazione delle suindicate finalità, l'Ente provinciale per il turismo di Caserta presta garanzia mediante polizza fidejussoria dell'importo di L. 309.245.000, con vincolo a favore dell'Amministrazione autonomia dei monopoli di Stato, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione del titolo di pagamento degli utili.

L'Ente provinciale per il turismo di Caserta presenta, entro ciascun anno finanziario, idonea documentazione a discarico delle somme impiegate per la realizzazione delle suindicate finalità; la mancata realizzazione delle finalità medesime entro tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi, comporterà, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 3

È autorizzato il pagamento, a favore dell'Ente provinciale per il turismo di Caserta, dell'importo di L. 773.500.000 quale quota degli utili della Lotteria nazionale dello spettacolo - manifestazione 1991, utilizzando l'impegno di spesa a carico del cap. 2002, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

p. *Il Ministro del tesoro*
DEMARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1993
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 159

93A0648

DECRETO 5 febbraio 1993.

Approvazione del modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il primo periodo del quarto comma dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto il primo periodo del successivo quinto comma relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o concernente i beni indicati nell'art. 1117, n. 2, del codice civile per la predetta imposta;

Ritenuta l'opportunità che tutti gli immobili posseduti dal contribuente nel territorio dello Stato siano dichiarati su unico modello sia ai fini delle imposte sui redditi che agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare (I.S.I.);

Ritenuta l'opportunità di approvare un particolare modello che soddisfi l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di ricevere da parte dei contribuenti la dichiarazione i cui dati siano suscettibili di essere rilevati con apparecchiature di lettura ottica automatica;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

È approvato con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, posseduti nel territorio dello Stato, da presentare nell'anno 1993 da parte delle persone fisiche agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

Il modello deve essere stampato in due esemplari; l'esemplare da presentare all'Amministrazione finanziaria è predisposto per la rilevazione dei dati con apparecchiature di lettura ottica automatica e deve rispondere, nella grafica e nella carta, alle caratteristiche fissate nell'allegato *A*. L'esemplare per il contribuente deve essere stampato utilizzando il colore nero e, per i fondini, il colore blu di quadricromia.

Art. 2.

È autorizzata la stampa, in due esemplari, di cui uno predisposto per la rilevazione dei dati con sistemi di lettura ottica automatica, di speciali modelli di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: non staccare».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori previsti per i modelli di cui al precedente art. 1;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le

dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli meccanografici da due facciate a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3.

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1992 ovvero, in caso di esonero da quest'ultima, autonomamente con le stesse modalità e nei medesimi termini previsti per la presentazione di detta dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati può essere presentata anche su supporti magnetici e, ove previsto, attraverso collegamento telematico. Con successivo decreto saranno stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici, nonché le modalità per l'invio degli stessi all'Amministrazione finanziaria.

Art. 4.

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del datore di lavoro o ente pensionistico o dei centri autorizzati di assistenza fiscale possono altresì conferire ai predetti soggetti apposita delega per la redazione della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

Il datore di lavoro o ente pensionistico o il centro di assistenza che accettano la delega conferita trasmettono i dati delle dichiarazioni dei terreni e fabbricati all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici e, ove previsto, attraverso collegamento telematico e consegnano al contribuente la dichiarazione compilata su modello, anche non predisposto per la lettura ottica e anche di colore conforme a quello previsto per il mod. 730, con apposta, nello spazio del modello «Riservato all'ufficio» nella prima facciata, l'indicazione «Acquisito su supporto magnetico»; il predetto modello va inserito nella busta allegata alla dichiarazione mod. 730.

Con successivi decreti saranno stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici, nonché le modalità per l'invio degli stessi all'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà stabilito il prezzo di vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI TERRENI E DEI FABBRICATI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI MEDIANTE APPARECCHIATURE DI LETTURA OTTICA AUTOMATICA.

GLOSSARIO

L'espressione «modello» indica lo stampato nella sua interezza.

L'espressione «pagina» indica ogni singola parte del modello da compilare.

L'espressione «zona» indica un'area della pagina predisposta per la lettura ottica di una serie di dati costituenti una unità informativa autonoma.

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Struttura e formato del modello.

Il modello è costituito da sei pagine.

La pagina deve assumere il formato di:

cm 21,0 per cm 29,7.

Caratteristiche grafiche del modello.

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simili annessi in colore nero al decreto approvato.

Detti contenuti riflettono il complesso delle esigenze informative attinenti alle funzioni di gestione e di governo delle diverse aree della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati e sono definiti in modo da consentire l'acquisizione dei dati mediante apparecchiature di lettura ottica automatica.

Zone a lettura ottica e relative specifiche.

Sono destinate alla lettura ottica le zone del modello delimitate da caselle.

Allo scopo di garantire uniformi condizioni per l'ottimale trattamento del documento mediante apparecchiature di lettura ottica automatica, vengono di seguito dettagliati i vincoli da osservare in sede di stampa delle zone.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti e quelle destinate ad essere barrate sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66225 e ANSI X3.45.

Il numero progressivo che identifica univocamente la pagina deve essere stampato sulla pagina con caratteri OCR-B nella posizione indicata nei fac-simili.

Per assicurare la migliore leggibilità con apparecchiature di lettura ottica il numero progressivo identificativo della pagina deve essere stampato in colore nero. Le altre zone del modello dovranno essere stampate con colore rosso compreso tra 620 e 680 nm.

Caratteristiche della carta del modello.

La carta idonea alla lettura ottica, presenta le seguenti caratteristiche:

peso: g 85-90 il mq;
spessore: mm 0,089 - 0,092;
impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;
opacità: (86-88)%;
lunghezza di rottura: m 4.500 (media).

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche

DA UTILIZZARE ANCHE PER LA DICHIARAZIONE I.C.I. DEGLI AMMINISTRATORI DEI CONDOMINI

Istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA
AVVERTENZE GENERALI

1. LA DICHIARAZIONE DEI TERRENI E DEI FABBRICATI.

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere redatta sull'apposito stampato, il quale è predisposto sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sia ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta straordinaria sugli immobili (I.S.I.).

Il modello di dichiarazione è composto di 2 esemplari, di cui uno è riservato alla conservazione da parte del contribuente per sua documentazione e per l'eventuale successiva dichiarazione delle sole variazioni riguardanti gli immobili denunciati; l'altro, predisposto per l'acquisizione dei dati con sistemi di lettura ottica, va presentato unitamente alla dichiarazione dei redditi. Nei casi di esonero dalla presentazione di quest'ultima, la dichiarazione dei terreni e fabbricati deve essere presentata autonomamente con le stesse modalità e negli stessi termini della dichiarazione dei redditi, utilizzando una busta bianca con sopra riportata la dicitura «Dichiarazione ai fini ICI».

Atteso il particolare sistema di lettura dell'esemplare destinato all'acquisizione dei dati, la compilazione va effettuata con la massima chiarezza:
- usare penna biro NERA o BLU;
- scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO;
- riempire ogni casellina con UN SOLO CARATTERE;
- scrivere i caratteri all'interno delle caselline;
- quando nel modello è richiesto di rispondere barrando una casella, annerire il rettangolino o segnare un trattino orizzontale.

Ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati.

La prima facciata del modello (frontespizio) contiene i dati anagrafici ed identificativi del dichiarante, nonché il quadro destinato alla descrizione dei terreni e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'I.C.I.

La seconda facciata, oltre alla prosecuzione del quadro per la descrizione dei terreni e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'I.C.I., contiene il quadro per la indicazione dei contitolari dei terreni stessi, da compilare da parte del soggetto che presenta la dichiarazione ai fini dell'I.C.I. in modo congiunto.

La terza facciata contiene il quadro destinato alla descrizione dei fabbricati e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'I.C.I.

La quarta facciata, oltre alla prosecuzione del quadro per la descrizione dei fabbricati e situazione I.C.I., contiene il quadro per la indicazione dei contitolari dei fabbricati stessi, da compilare da parte del soggetto che presenta la dichiarazione ai fini dell'I.C.I. in modo congiunto.

Per la determinazione dei redditi sia di terreni che di fabbricati ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, nonché per la indicazione della situazione ai fini dell'I.S.I., sono stati predisposti due distinti quadri contenuti, rispettivamente, nella prima e nella seconda facciata di un apposito foglio intercalare, che, ovviamente, in caso di mancato utilizzo su entrambe le facciate, non va presentato. La seconda facciata di tale foglio reca altresì il quadro in cui devono essere riportati gli estremi dei versamenti e della deduzione relativi all'I.S.I.

La dichiarazione, sia per la parte concernente la descrizione dei terreni e dei fabbricati ai fini dell'I.C.I. sia per la parte relativa alla determinazione dei redditi ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR e alla indicazione della situazione I.S.I., va completata con la firma del contribuente o di chi ne ha la legale rappresentanza, la quale costituisce elemento essenziale per la validità della dichiarazione stessa. In quest'ultimo caso il rappresentante deve indicare i propri dati anagrafici e il suo codice fiscale nelle Annotazioni poste in calce al modello.

Qualora i righi a disposizione del dichiarante non siano sufficienti, possono essere utilizzati uno o più modelli di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta sul frontespizio.

Nella casella posta invece in calce al modello deve essere indicato il numero totale dei modelli di dichiarazione presentati e il totale delle pagine di determinazione del reddito allegate.

Attesa l'unicità della dichiarazione dei terreni e fabbricati ai fini delle imposte sui redditi, dell'I.S.I. e dell'I.C.I., il presente modello deve essere utilizzato per dichiarare terreni e fabbricati che il contribuente possiede nel territorio dello Stato indipendentemente dalla circostanza che per gli stessi il contribuente sia obbligato relativamente ad una soltanto delle predette imposte ovvero a tutte e che gli immobili si trovino in Comuni diversi.

Pertanto, devono essere dichiarati anche gli immobili che godono di eventuali esenzioni ai fini di una sola delle imposte citate. Allo stesso modo devono essere dichiarati, se soggetti all'ICI o all'ISI, gli immobili posseduti da contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi in quanto nel 1992 hanno conseguito soltanto redditi fondiari (di terreni e fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a L. 360.000; in tale ipotesi però il contribuente non dovrà compilare la parte relativa alla determinazione del reddito degli immobili.

Dall'unicità della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ai fini delle imposte più volte citate discende ancora che ciascun contribuente compilerà un solo modello di dichiarazione.

A tal fine si rendono opportune talune precisazioni che di seguito vengono fornite.

Tenuto conto che la dichiarazione ai fini dell'I.C.I., in caso di contitolarità della proprietà o del diritto di usufrutto, uso od abitazione sugli immobili, può essere resa anche da uno solo dei contitolari, per evitare che gli altri contitolari siano costretti a ripetere la descrizione degli immobili per la determinazione del reddito, il dichiarante a fini I.C.I. deve dichiarare il 100% dell'immobile per il quale presenta la dichiarazione e deve descrivere l'immobile stesso, nonché indicare nell'apposito quadro i dati (codice fiscale e quota di possesso) degli altri contitolari. Lo stesso modello può quindi contenere la dichiarazione a fini I.C.I. di immobili in possesso di uno solo soggetto e/o di più soggetti anche diversi fra loro.

L'indicazione dei dati relativi ai contitolari non è richiesta, per evidenti ragioni di praticità per l'amministratore del condominio che è obbligato a presentare la dichiarazione I.C.I. per le parti comuni dell'edificio (alloggio del portiere, portineria e altri simili servizi comuni) accatastati in via autonoma o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma.

Il soggetto che dichiara gli immobili ai soli fini dell'IRPEF perché la dichiarazione ai fini I.C.I. è stata resa da altro contitolare, deve indicare, nell'apposito campo posto nei quadri relativi alla descrizione degli immobili, il codice fiscale del soggetto che ha reso la dichiarazione I.C.I., senza ripetere la descrizione degli immobili già effettuata dal soggetto dichiarante a fini I.C.I.

Il soggetto che presenta la dichiarazione ai soli fini dell'I C I non deve compilare i quadri relativi alla determinazione del reddito

Va precisato infine che i soggetti che presentano il mod. 730 ai fini dell IRPEF, devono utilizzare la presente dichiarazione solo per descrivere gli immobili e per dichiarare gli immobili stessi ai fini dell'I C I Anche questi contribuenti presentano la dichiarazione I C I unitamente al modello di dichiarazione dei redditi

Va precisato inoltre che i contribuenti, che si sono avvalsi della assistenza fiscale e che hanno conferito apposita delega per la compilazione della dichiarazione I.C I. devono allegare alla dichiarazione mod 730 l'esemplare, anche se non predisposto a lettura ottica rilasciato dal soggetto che effettua l assistenza

Relativamente ai versamenti delle imposte in questione va osservato che nessun versamento consegue alla presente dichiarazione

Infatti, per quanto riguarda l I S I il termine ultimo per eseguire il versamento è scaduto il 15 dicembre 1992 e pertanto nel modello è stato previsto un quadro per indicarne gli estremi, le copie degli attestati e delle distinte di versamento non devono essere allegate, ma conservate dal contribuente che le esibirà a richiesta dell'Ufficio

Relativamente alle imposte sui redditi, la determinazione del reddito degli immobili effettuata nella presente dichiarazione non dà luogo a versamenti Infatti, il totale del reddito degli immobili va riportato nel modello di dichiarazione dei redditi, sommato al totale degli altri redditi e sul reddito complessivo sarà determinata l'imposta dovuta

Si precisa che per le sanzioni amministrative e penali in materia di imposte sui redditi per i casi di omessa, infedele, incompleta dichiarazione, si rinvia all'esposizione di carattere generale contenuta sia nelle istruzioni al Mod 740, sia a quella specifica delle istruzioni alla compilazione dei quadri relativi alla determinazione dei terreni e dei fabbricati

Per quanto riguarda infine l'I.C.I., i versamenti per l'anno 1993, da effettuare al Concessionario della Riscossione, devono essere eseguiti in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno 1993, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 15 dicembre 1993, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno Per il calcolo dell'imposta e per i successivi versamenti saranno fornite separate istruzioni.

Per quanto riguarda la disciplina dei redditi dei terreni e dei fabbricati ai fini dell'IRPEF e dell ILOR, le apposite istruzioni della dichiarazione, essendo informate ad un assetto normativo sostanzialmente consolidato e uniformate a quelle della attuale modulistica, individuano compiutamente le situazioni e le modalità per la compilazione dei relativi quadri

Analogamente, per ciò che concerne l'I.S I., la compilazione del relativo quadro, essendo limitata alla indicazione dei soli elementi di riscontro, non necessita, oltre le brevi istruzioni fornite, di una apposita illustrazione dello specifico regime normativo, per il quale, in ogni caso, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n 359 del medesimo anno, come illustrate dalla circolare n 20/9/699-92.

Particolari esigenze informative pone, invece, l'I C.I , istituita a decorrere dall'anno 1993, in ordine sia ai suoi elementi costitutivi che alle situazioni più rilevanti. Ai fini di una migliore comprensione della relativa disciplina normativa, appena introdotta, e per un valido aiuto alla compilazione dei quadri della dichiarazione concernenti il nuovo tributo, valgono pertanto le seguenti istruzioni particolari

2. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C I)
(Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504)

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione

Sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, per i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli siti nel territorio dello Stato il cui possesso, iniziato anteriormente alla data del primo gennaio 1993, sussiste alla data medesima, le persone fisiche che risultano proprietarie dei predetti immobili alla suindicata data, ancorché non residenti nel territorio dello Stato. Se sull'immobile è costituito un diritto di usufrutto, uso od abitazione, obbligato è il titolare di tale diritto reale di godimento.

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato.

Per fabbricato, si intente l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale e utilizzati per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Per terreno agricolo, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art 2135 del codice civile.

Gli immobili suddetti, eccezion fatta per quelli esenti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n 504 del 30 dicembre 1992, sono soggetti all'I.C.I., e quindi devono essere dichiarati, indipendentemente dall'uso cui sono destinati, in particolare, sono soggetti all'imposta i fabbricati strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché i fabbricati non utilizzati

Dichiarazione unica

La dichiarazione deve comprendere tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) posseduti alla predetta data, in base agli indicati titoli, dallo stesso soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni.

Dichiarazione in modo congiunto

Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato a dichiarare la quota ad esso spettante; tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei contitolari presentare la dichiarazione anche per conto di tutti gli altri. Per le parti comuni dell'edificio, accatastate in via autonoma o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma, indicate nel numero 2 dell'art. 1117 del codice civile (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, ecc.) la dichiarazione, deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

Base imponibile

La base imponibile dell'I.C I. è costituita dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli.
Relativamente all'anno 1993, per i fabbricati iscritti in catasto il valore si calcola applicando all'ammontare della rendita il moltiplicatore pari a cento per le unità immobilari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione

delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1

Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti in catasto, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita attribuita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, il valore, per l'anno 1993, è determinato, mediante l'applicazione di detti moltiplicatori, sulla base delle rendite attribuite ai fabbricati similari

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D i quali, alla data del 31 dicembre 1992, non siano ancora iscritti in catasto o, ancorché censiti, non abbiano ancora avuta attribuita la rendita a tale data, purché interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore, per il corrente anno 1993, è determinato secondo i criteri stabiliti, ai fini dell'I S I., nel penultimo periodo del comma 3 dell'art 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, con applicazione dei coefficienti previsti nel comma 3 dell'art 5 del decreto legislativo n 504/1992

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione e, quindi, all'1 gennaio 1993. Regole particolari valgono nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art 31, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n 457, per i quali si assume come base imponibile soltanto il valore dell'area (considerata comunque-fabbricabile), senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale un moltiplicatore pari a settantacinque

Gli aumenti e le riduzioni delle rendite catastali e dei redditi dominicali previsti agli effetti delle imposte sul reddito non hanno alcuna rilevanza ai fini della determinazione del valore I C I., per il quale si deve far riferimento alle rendite ed ai redditi dominicali quali risultano in catasto

Si ricorda che per gli immobili di interesse storico artistico ai sensi dell'art 3 della legge 1° giugno 1939, n 1089, e successive modificazioni, l'art. 2, comma 5, del decreto-legge n 16 del 23 gennaio 1993 ha esteso all'I.C I. l'agevolazione vigente in materia di imposte sui redditi, stabilendo che ai fini di tale imposta la rendita da assumere per la determinazione del valore è determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato

Detrazione e riduzione di imposta

a) Abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire centottantamila rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più contribuenti, la detrazione spetta a ciascuno di essi, entro il limite dell'imposta rispettivamente dovuta, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In ogni caso l'ammontare della detrazione spettante complessivamente per l'abitazione principale non può eccedere le lire centottantamila.

La stessa detrazione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna delle abitazioni principali

b) Fabbricati inagibili

L'imposta è ridotta alla metà per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni

Terreni condotti direttamente

Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, l'art. 9 del citato decreto legislativo prevede una serie di agevolazioni consistenti nella detrazione dal valore complessivo di tali terreni di un ammontare pari a 50 milioni e nell'applicazione di riduzioni dell'imposta gravante sul valore eccedente

Immobili compresi nel fallimento

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato, entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione

Sanzioni

Sanzioni pecuniarie sono previste per l'inosservanza delle disposizioni concernenti i versamenti, le dichiarazioni e le denunce e gli altri obblighi stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Per l'anno 1993 ai sensi dell'art 18, comma 3 del decreto legislativo n 504 del 1992, si rendono applicabili le sanzioni previste in materia di imposte sul reddito per le quali si fa rinvio all'apposito paragrafo contenuto nelle Istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi

PARTE SECONDA
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.C.I.

1. AVVERTENZE

Nel modello devono essere indicati, seguendo la numerazione già predisposta, tutti gli immobili posseduti nel periodo d'imposta 1992.

Tenuto conto che la identificazione dei predetti immobili avviene solo nei quadri di descrizione contenuti nella dichiarazione per terreni e fabbricati, il contribuente dovrà rispettare la numerazione attribuita agli stessi nella eventuale compilazione dei successivi quadri. Considerato poi che per i periodi d'imposta successivi a questo il contribuente sarà tenuto a comunicare soltanto le eventuali variazioni intervenute rispetto agli immobili già dichiarati, si raccomanda di conservare la copia per il contribuente e, nell'effettuare la comunicazione, rispettare l'ordine progressivo attribuito in questa dichiarazione nei quadri di descrizione dei terreni e dei fabbricati.

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio va compilato seguendo le indicazioni contenute nei rispettivi campi.

I dati richiesti vanno indicati senza alcuna abbreviazione.

In particolare:

— cognome e nome vanno indicati senza alcun titolo di studio od onorifico. Per le donne indicare il cognome da nubile;

— chi è nato all'estero, deve indicare lo Stato estero al posto del Comune di nascita e deve lasciare in bianco la provincia;

— la sigla da utilizzare per la provincia è quella automobilistica (RM per ROMA);

— il codice fiscale, rilevabile dal relativo tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, deve essere indicato nell'apposito quadro riportando ordinatamente i 16 caratteri che lo compongono.

Nel caso in cui nel codice fiscale, qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, comune e data di nascita) indicati nel relativo tesserino sia errato, il contribuente deve comunque utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Chi non è ancora in possesso del codice fiscale deve richiederlo presso un ufficio delle imposte.

L'amministratore che presenta la dichiarazione per conto dei condomini è tenuto ad indicare il codice fiscale del relativo condominio, riportando il proprio con i suoi dati anagrafici nelle Annotazioni poste in calce al presente modello; è tenuto, inoltre, a barrare la apposita casella, ad indicare la denominazione del condominio nei campi riservati a cognome e nome, riportando l'indirizzo del condominio stesso nei campi riservati al domicilio fiscale.

— La residenza anagrafica indicata deve essere quella che si ha alla data di presentazione della dichiarazione.

Normalmente la residenza anagrafica coincide con il domicilio fiscale.

La variazione della residenza anagrafica comporta la variazione del domicilio fiscale ed ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata.

I soggetti non residenti in Italia devono indicare nella casella «Comune» lo Stato estero di residenza, la sigla EE nella casella «Provincia» e, nel rigo successivo, l'indirizzo seguito dal comune estero di residenza anagrafica.

Per ogni altra situazione particolare che non trova riscontro negli specifici campi del frontespizio vale in quanto applicabile la disciplina richiamata nelle Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni Mod. 740.

3. DESCRIZIONE DEI TERRENI E SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1993 AI FINI DELL'I.C.I.

Il presente quadro come già precisato deve essere utilizzato per descrivere tutti i terreni posseduti nel periodo d'imposta 1992 e la loro situazione rispetto all'I.C.I. alla data del 1° gennaio 1993, secondo le seguenti modalità:

— nel campo 1 va indicato il Comune e la località in cui è sito il terreno; se l'immobile è ubicato sul territorio di più comuni va indicato quello sul cui territorio insiste la maggior parte della superficie dell'immobile;

— nel campo 2 va indicata la provincia in cui è ubicato il terreno; la sigla da utilizzare è quella automobilistica (RM per ROMA);

— nel campo 3 deve essere indicata la partita catastale del terreno;

— nel campo 4 va indicata la situazione del terreno rispetto all'I.C.I.; in particolare deve essere indicato il codice 1 se si tratta di immobili esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e cioè:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all'art. 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)* della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Va, invece, indicato 2 se si tratta di immobili che oggettivamente non rientrano nel campo di applicazione dell'I.C.I. ovvero per i quali non è il soggetto dichiarante ad essere obbligato ma soggetti diversi. Ad esempio, se si tratta di immobile non avente le caratteristiche né di terreno agricolo né di area fabbricabile né di fabbricato ovvero se l'immobile è stato ceduto dal soggetto dichiarante nel corso dell'anno 1992 e quindi non è più in suo possesso al primo gennaio 1993, oppure se la dichiarazione è presentata dall'affittuario o dall'enfiteuta ai fini delle imposte sui redditi ma non dell'I.C.I., per la quale è obbligato il proprietario.

— nel campo 5 la casella «conduzione diretta» va barrata se si tratta di terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale e dai medesimi condotti;

— nel campo 6 va barrata la casella se trattasi di area fabbricabile;

— nel campo 7 ove si tratti di terreno agricolo va indicato il reddito dominicale del terreno risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con D.M. 7 febbraio 1984. Si precisa che il reddito dominicale, va sempre indicato per intero, anche se la quota di possesso del dichiarante non è del 100% e che non deve procedere ad alcun arrotondamento; nel medesimo campo 7, ove si tratti di terreno edificabile deve essere indicato il valore venale in comune commercio alla data del primo gennaio 1993; tale campo va compilato anche nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area alla data del primo gennaio 1993 e deve essere sempre indicato il valore per intero;

— nel campo 8 va indicata la quota di possesso del dichiarante. Si ricorda che in caso di dichiarazione presentata in modo congiunto ai fini I.C.I. va indicato 100% e va compilato il quadro relativo ai contitolari con l'indicazione dei rispettivi codici fiscali e quote di possesso;

— nel campo 9 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha presentato la dichiarazione ai fini dell'I.C.I. per l'immobile in contitolarità; ovviamente il campo va compilato nei soli casi in cui la dichiarazione I.C.I. sia stata resa da altro soggetto in modo congiunto.

Il quadro contitolari dei terreni va compilato, come più volte precisato, nei soli casi in cui la dichiarazione I.C.I. venga resa da altro soggetto in modo congiunto;

— nel campo 1 va indicato il numero d'ordine del terreno cui si riferiscono i dati;

— nel campo 2 va indicato il codice fiscale del contitolare del terreno;

— nel campo 3 va indicata la percentuale di possesso del contitolare.

4. DESCRIZIONE DEI FABBRICATI E SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1993 AI FINI DELL'I.C.I.

Il presente quadro, come già precisato, deve essere utilizzato per descrivere tutte le unità immobiliari possedute nel periodo d'imposta 1992 e la loro situazione rispetto all'I.C.I. alla data del 1° gennaio 1993, secondo le seguenti modalità:

— nei campi 1, 2, 3 e 4 vanno indicati rispettivamente il Comune, la Provincia, il codice di avviamento postale e l'indirizzo relativi all'immobile (via o piazza, numero civico, scala e interno);

— nei campi 5, 6, 7 e 8 vanno indicati gli estremi catastali delle unità immobiliari, consistenti rispettivamente nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno. I predetti dati sono ricavabili dai certificati catastali; in mancanza indicare nei campi 9 e 10 il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso né degli estremi catastali né del numero di protocollo della domanda di accatastamento i predetti campi devono essere lasciati in bianco. Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) nel campo SEZIONE va riportato il codice del comune catastale;

b) nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella edificiale frazionata ovvero il numero che identifica la particella edificiale qualora non frazionata;

d) nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del subalterno della particella edificiale;

— nel campo 11 va indicata la categoria catastale, anch'essa desumibile dal certificato catastale;

— nel campo 12 va indicato il codice 1 se trattasi di immobile con rendita attribuita; va indicato il codice 2 se si tratta di immobile non fornito di rendita o con rendita non più adeguata (al riguardo va precisato che anche in caso di rendita presunta va compilato il campo relativo alla categoria che sarà indicata anch'essa in maniera presunta); va invece indicato il codice 3 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Si precisa che né la rendita né il valore devono essere arrotondati;

— nel campo 13 va specificato il tipo di immobile indicando il codice 1 se si tratta di immobile strumentale; 2 se si tratta di immobile alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; 3 per gli immobili diversi dai precedenti;

— nel campo 14 va specificata la situazione dell'unità immobiliare rispetto all'I.C.I., indicando il codice 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I. e 2 per quelli esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante. Al riguardo si rinvia a quanto specificato in merito all'analogo campo posto nel quadro concernente la descrizione dei terreni;

— nel campo 15 va indicata, ove spettante, l'ammontare della detrazione concessa nella misura massima di L. 180.000 per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del dichiarante e dei suoi familiari;

— nel campo 16 va barrata la casella nel caso in cui spetti la riduzione prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

— nel campo 17 va indicata la rendita catastale quale risulta a seguito della revisione generale disposta con il D.M 20 gennaio 1990, pubblicato nella G U. n 31 del 7 febbraio 1990 Qualora si tratti di immobili non forniti di rendita o con rendita non più adeguata va indicata la rendita presunta. Si ricorda che la rendita deve essere indicata sempre al 100% anche quando l'immobile sia in contitolarità. Nel medesimo campo va indicato invece il valore laddove si tratti di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non ancora iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; (si sottolinea che il valore va indicato esclusivamente nel caso in cui si tratti dei predetti fabbricati appartenenti alle imprese),

— nel campo 18 va indicata la percentuale di possesso del dichiarante. Si ricorda che in caso di dichiarazione di immobili in contitolarità resa in modo congiunto deve essere dichiarato il 100% dell'immobile;

— nel campo 19 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha presentato la dichiarazione ai fini dell'I C I. per l'immobile in contitolarità; ovviamente il campo va compilato nei soli casi in cui la dichiarazione I C I sia stata resa da altro soggetto in modo congiunto

Il quadro contitolari dei fabbricati va compilato, come più volte precisato, nei soli casi in cui la dichiarazione I C I sia resa in modo congiunto e non si tratti di condomini.

Va compilato indicando rispettivamente il numero d'ordine dell'immobile, il codice fiscale e la quota di possesso di ciascun contitolare e barrando, per gli aventi diritto, la casella abitazione principale

PARTE TERZA
DETERMINAZIONE DEI REDDITI

1. ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella determinazione dei redditi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e quelle inferiori nel caso contrario, ad esempio 1 501 diventa 2 000, 1 500 diventa 1 000, 1.499 diventa 1 000. I calcoli nel modello devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati, i risultati devono essere a loro volta arrotondati

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi

2. REDDITI DEI TERRENI

La presente sezione va utilizzata per dichiarare i redditi dei terreni, nonché i valori delle aree fabbricabili soggette all'imposta straordinaria sugli immobili (I.S I)

Questo quadro deve essere compilato sia da coloro che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, sia dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati in casi di conduzione associata (questi ultimi due soggetti devono compilare il quadro limitatamente alla colonna relativa al reddito agrario). Al riguardo si precisa che in caso di usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale il nudo proprietario non deve dichiarare il terreno neppure esponendo il valore zero quale reddito a lui spettante

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con Decreto ministeriale 7 febbraio 1984 ed aventi effetto dal 1° gennaio 1988.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali

Nel caso in cui la coltura effettivamente praticata non risulti corrispondente a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa

La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito,
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, del T U I R , i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art 27 del T U.I R , delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni

Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo a variazioni in aumento del reddito deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura presentata all'Ufficio Tecnico Erariale, pertanto, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1992 copia della denuncia presentata entro il 31 gennaio 1992, relativamente alle variazioni in aumento verificatesi nel 1991

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo l'affittuario deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi copia della denuncia presentata dal titolare del reddito dominicale ovvero in mancanza, la copia della denuncia presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art 31, comma 3, del T U I R

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** devono essere indicati in riferimento a ciascuna particella variata, la tariffa d'estimo media attribuita alla qualità di coltura praticata, le deduzioni fuori tariffa ed il Comune cui si è fatto riferimento (per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o zona censuaria ove è sito il terreno)

Si ricorda che in base agli artt 25, comma 4-bis e 31, comma 4, del T U I R. i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno

Nello spazio riservato alle Annotazioni devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie adibita alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura o alle tariffe d'estimo applicate

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura,

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno,

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso

Qualora le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T U I R

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario

a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani,

b) i terreni dati in affitto per usi non agricoli;

c) i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore,

d) i terreni situati all'estero

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel presente quadro i dati richiesti vanno indicati rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine dei terreni utilizzato nel quadro di descrizione e situazione I C I

Nel **campo 1 e 6** va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario, ottenuto come sopra precisato

Nei **campi 2 e 3** si deve indicare la quota di reddito dominicale spettante ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, analoghe indicazioni devono essere effettuate per quanto concerne il reddito agrario nei **campi 7 e 8.**

Nel **campo 5** deve essere specificato il titolo del possesso indicando 1 per gli immobili di proprietà, 2 per gli immobili in usufrutto, 3 per gli immobili posseduti a titolo di enfiteusi, 4 per ogni altro diritto reale

Nel **campo 9**, va riportata, se spettante la deduzione prevista per i redditi agrari dall'art. 120, comma 1, del T U I R

A quest'ultimo riguardo si fa presente che il possessore del reddito agrario che **presta la** propria opera nell'impresa agricola, se tale **prestazione costituisce la** sua occupazione **prevalente** rispetto **ad altre eventuali attività, può beneficiare della deduzione del 50%** del reddito agrario stesso, ai fini dell'imposta locale sui redditi, con un minimo di L 8 000 000 e un massimo di L 16.000 000, salvo il ragguaglio all'anno Si ricorda che la **deduzione in parola non spetta ai contribuenti** titolari di **redditi derivanti da attività** di **lavoro dipendente in quanto in tal caso l'attività agricola non può** essere considerata prevalente. La deduzione in parola va calcolata con esclusivo riferimento al reddito agrario dei terreni o delle porzioni di terreno sui quali l'attività è esercitata col carattere della prevalenza di cui sopra è cenno e non anche, quindi, con riguardo ai redditi la cui produzione non presenta tale caratteristica

Si ricorda che nei confronti dei possessori di reddito agrario e di impresa derivanti dall'esercizio di un'unica impresa l'ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima e massima, è calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed è imputato proporzionalmente a ciascuno di essi

La deduzione si applica a condizione che il possessore del reddito agrario sottoscriva l'apposita attestazione posta in calce alla sezione.

Ai fini della determinazione della quota di reddito dominicale e agrario spettante si fa presente quanto segue

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale determinato ai fini dell'IRPEF e dell ILOR e alla esclusione del reddito agrario dalle stesse imposte

Si precisa che rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione in base al Regolamento CEE n 797/85 del 12 marzo 1985, pubblicato in G U CEE L n 93 del 30 marzo 1985 ed attuato con D M 19 febbraio 1991, n 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1991, n 52, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione

In caso di perdita, per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall evento stesso sono esclusi dall'IRPEF e dall'ILOR.

Nei casi sopra indicati, nello spazio riservato alle **Annotazioni,** l'interessato deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni per fruire dei predetti benefici

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicale ed agrario dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m. 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonché dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana

Per la compilazione del quadro si ritiene utile specificare qui di seguito i criteri che i contribuenti devono seguire, in presenza delle ipotesi sopra indicate, per determinare il reddito dominicale e agrario:

1) mancata coltivazione dei fondi rustici Il dichiarante deve compilare **i campi 1, 2 e 3** che riguardano il reddito dominicale, indicando al **campo 1 il 30% del reddito** catastale e ai **campi 2 e 3** la quota del **reddito** stesso di **propria spettanza. Nessun reddito deve essere invece** indicato nei campi 6, 7, 8 e 9 che si riferiscono al reddito agrario,

2) **perdite** del prodotto ordinario per eventi naturali I campi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 **non vanno compilati;**

3) **territori montani Nei campi 2 e 7 il dichiarante deve** indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario assoggettabile all'IRPEF, nei **campi 3 e 8** vanno indicati invece i redditi ai fini ILOR già ridotti al 50 per cento

Ai sensi dell art 5-bis del D P R. n 601 del 1973, i redditi **catastali** dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui **conservazione** sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF ed ILOR quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la durata deve essere attestata nello spazio riservato alle **Annotazioni.**

I redditi dominicali dei terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone, vanno determinati con criteri diversi da quelli valevoli per i redditi dominicali in generale

A norma del primo comma dell'art 129 del TUIR, è infatti consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se, per effetto di regimi legali di determinazione del canone, questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale In tal caso, è necessario indicare, sempre nelle Annotazioni, gli estremi di registrazione del contratto di affittanza agraria e il nome e cognome dell'affittuario

L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel **Quadro L** del modello di dichiarazione dei redditi, i redditi derivanti dall affitto di terreni per usi diversi dall'attività agraria

In caso di conduzione associata, mentre il reddito dominicale del possessore va dichiarato per intero, il reddito agrario deve essere dichiarato limitatamente alla quota di spettanza del possessore che dovrà farne menzione nello spazio riservato alle **Annotazioni** e allegare alla dichiarazione dei redditi un atto, sottoscritto da tutti gli associati, dal quale risulti la quota di reddito agrario spettante a ciascuno di essi e la decorrenza del contratto, diversamente, il reddito si presume ripartito in parti uguali tra tutti gli associati.

Le anzidette modalità di dichiarazione non devono essere seguite quando il fondo è condotto da società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, ovvero da società di fatto, in quanto in tali casi il socio dovrà dichiarare la quota del reddito complessivo della società a lui spettante nell'apposito **Quadro H del modello** di dichiarazione dei redditi

Si ricorda che, come precisato nella Parte Prima delle Istruzioni il totale dei redditi imponibili determinati in questo Quadro deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi e sommato agli altri redditi

Nel **campo 4** ove si tratti di terreno edificabile va indicato il valore preso a base ai fini della determinazione dell'I S I

3. REDDITI DEI FABBRICATI

Il presente **Quadro** va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati posseduti nel periodo d'imposta 1992 e i dati relativi all applicazione dell'imposta straordinaria sugli immobili (I S I)

Per i fabbricati in costruzione alla data dell'11 luglio 1992 ed ultimati dopo tale data, nel quadro dei redditi dei terreni va indicato il valore preso a base ai fini della determinazione dell'I S I , relativo all'area sulla quale gli immobili erano in costruzione

Devono compilare questo **Quadro** coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza

Si precisa inoltre che in caso di usufrutto o altro diritto reale il nudo proprietario non deve dichiarare il fabbricato neppure esponendo il valore zero quale reddito a lui spettante

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo quadro bensì il **Quadro L** del modello di dichiarazione dei redditi

Si ricorda che, in questo **Quadro,** vanno dichiarati pro-quota, i redditi delle unità immobiliari in condominio (alloggio del portiere, portineria, negozi, ecc), accatastate in via autonoma o per le quali sia stato chiesto l'accatastamento in via autonoma

L'obbligo riguarda anche gli imprenditori commerciali che possiedono immobili relativi all'impresa, ma non costituenti beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa

Per quanto concerne gli immobili relativi ad imprese commerciali la nozione è contenuta nell'art. 77 del T.U I.R., nel cui primo comma è stabilito che si considerano tali, per gli imprenditori persone fisiche, oltre agli immobili che danno luogo ai ricavi ai sensi dell'art 53, lettera a), del T U I R. e agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa (di cui all'art. 40, secondo comma, del T.U.I.R.), gli immobili appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art 2217 del codice civile.

Quindi gli immobili che danno luogo a ricavi e quelli strumentali si considerano per presunzione assoluta relativi all'impresa anche in caso di contitolarità della proprietà o di altri diritti reali o di coesistenza di più diritti reali.

Il concetto di immobile strumentale è contenuto nel secondo comma dell'art 40 del T U I R., in base al quale vengono individuate due distinte categorie di immobili strumentali:

- gli immobili strumentali «per destinazione», cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore;

- gli immobili strumentali «per natura», cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato). Tali immobili, in base all'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 77, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera e) del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n 165, sono considerati strumentali soltanto se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'art 79, nel registro dei beni ammortizzabili

Tra gli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono da ricomprendere quelli classificati o classificabili nelle categorie B, C, D ed E nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria

Devono compilare questo quadro anche i soggetti esercenti arti e professioni, che possiedono immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare

Non devono, invece, essere indicati gli immobili posseduti da esercenti arti e professioni ed utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle relative attività

I soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato Lo stesso dicasi per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es IACP, ex INCIS etc)

Per le unità immobiliari non di lusso adibite a dimora abituale del possessore è stata introdotta una nuova modalità di determinazione del reddito imponibile che viene illustrata nelle istruzioni di compilazione relative al campo 4 del presente quadro

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto indicate nel presente quadro in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi, che rivestano carattere

rurale, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* dell'articolo 39 del T.U.I.R. Per quanto riguarda in particolare le costruzioni la cui destinazione è contemplata all'anzidetta lettera *a)* (abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, ovvero alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico) si ricorda che l'art. 1, primo comma, del D.L. n. 90 del 27 aprile 1990 - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 - ha introdotto, alla lett. *f)*, un ulteriore presupposto ai fini del mantenimento del requisito di ruralità. Tali costruzioni devono possedere, in aggiunta alle altre condizioni, soggettive ed oggettive, previste dall'art. 39, anche quella che le relative caratteristiche siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate.
Restano quindi escluse dal predetto ambito esonerativo, e vanno conseguentemente denunciate nel presente quadro, non solo le costruzioni che non appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni interessati dall'attività agricola ovvero destinate ad abitazione di soggetti diversi dalle persone e loro familiari indicati nel medesimo art. 39, primo comma, lett. *a)*, ma altresì le costruzioni la cui tipologia o dimensione risulta in funzione dell'attività agricola esercitata, incompatibile con la destinazione ai sensi della citata lett. *a)* dell'art. 39.

Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che per la loro tipologia sono ascrivibili alle categorie A/1 e A/8.

I fabbricati che eccedono, anche in parte, i predetti limiti si considerano produttivi di reddito di fabbricati, secondo la tariffa di reddito corrispondente alla categoria attribuita ad unità immobiliari similari già censite in catasto come civili abitazioni. Detta situazione dovrà farsi risultare nello spazio riservato alle Annotazioni.

Tali elementi, ove trattisi di costruzioni non riconducibili nella categoria A/6, già individuata dal catasto per le abitazioni di tipo rurale, potranno essere richiesti ai competenti Uffici Tecnici Erariali.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel presente quadro i dati richiesti vanno indicati rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine delle unità immobiliari utilizzato nel quadro di descrizione e situazione I.C.I.

Nel campo 1 va indicata la rendita catastale quale risulta a seguito della revisione generale disposta con D.M. 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, ovvero per i fabbricati non censiti la rendita presunta.

Qualora si tratti di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato; di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni.

Nel **campo 2** va indicato il periodo di possesso (espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nel **campo 3** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).

Il **campo 4** va utilizzato se:

— il fabbricato è dato in locazione;

— il fabbricato è adibito a dimora abituale del possessore ed è una unità immobiliare non di lusso.

Fabbricati in locazione

Nel **campo 4** va indicata la differenza tra il canone di locazione e la deduzione prevista per spese di manutenzione, riparazione, e per ogni altra spesa effettivamente sostenuta. L'ammontare del canone, indipendentemente dalla percezione, è quello risultante dal contratto di locazione, compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone ed è relativo alla quota e al periodo di possesso.

La deduzione per spese di manutenzione, riparazione, ecc. è determinata nella misura forfetaria del 10% del canone di locazione.

Qualora le spese superino l'anzidetto limite percentuale, la quota delle stesse eccedente tale limite può essere portata in deduzione dal canone, fino ad un ulteriore 15% del canone stesso. In tal caso però tutte le spese per le quali si chiede la deduzione devono essere compravate da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano l'ulteriore importo deducibile è elevato dal 15% al 30%.

Se l'ammontare delle suddette spese è superiore al 25% del canone (40% per i fabbricati di Venezia centro e delle isole della Giudecca, di Murano e di Burano), l'eccedenza può essere computata, in diminuzione dei canoni dei due periodi d'imposta successivi, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun periodo il predetto limite percentuale.

Si precisa che ai fini della determinazione dell'ammontare della deduzione di cui sopra, in caso di comproprietà sia il canone che le spese vanno considerate per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Qualora l'importo indicato nel **campo 4** sia superiore a quello dal **campo 1**, lo stesso va riportato nei **campi 8 e 9**.

Se il fabbricato è dato in locazione in regime legale di determinazione del canone (equo canone) e il 75% dell'ammontare di detto canone (60% per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) è inferiore all'80% della rendita (nel **campo 1**), indicare il 75% dell'ammontare del canone stesso e riportare l'importo nei **campi 8 e 9**. Va precisato, tuttavia che nei casi in cui, benché la locazione avvenga in regime vincolistico, dal confronto operato non risulti applicabile la norma di favore appena illustrata il contribuente deve calcolare il reddito effettivo con le modalità previste per gli immobili locati al di fuori di regimi legali di determinazione del canone.

Fabbricati non di lusso adibiti a dimora abituale del possessore

A decorrere dal periodo d'imposta 1992, secondo quanto disposto da ultimo dal DL 23 gennaio 1993, n. 16, è consentita, in taluni casi, una particolare determinazione del reddito

imponibile, che consiste nella possibilità di calcolare tale reddito sulla base del canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale dello stesso (equo canone), qualora il 75% di quest'ultimo risulti inferiore all'80% del reddito calcolato sulla base della rendita catastale. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la predetta percentuale del 75% è ridotta al 60%.

L'agevolazione compete relativamente alle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite a dimora abituale del possessore.

Pertanto in tale ipotesi se il 75% del canone (60% per i fabbricati di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano) che sarebbe ritraibile per effetto di regimi legali di determinazione del canone stesso (equo canone), è inferiore all'80% della rendita (**campo 1**), indicare nel **campo 4** il 75% del canone stesso e riportare tale importo nei **campi 8** e **9**.

Se il fabbricato è posseduto per un periodo inferiore all'anno prima di procedere ai confronti precedentemente descritti, sia nel caso di fabbricato dato in locazione che nel caso di fabbricato adibito a dimora abituale, la rendita indicata nel **campo 1** va rapportata al periodo di possesso del **campo 2** e va considerato il canone relativamente a detto periodo.

Nel **campo 5** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

«**1**» unità immobiliare adibita a propria dimora abituale;

«**2**» unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.) per la quale si applica l'aumento di un terzo;

«**3**» unità immobiliare locata;

«**4**» unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone.

Unità immobiliari adibite a dimora abituale

Si precisa che per dimora abituale va inteso il luogo in cui la persona risiede abitualmente, anche se la stessa non sia iscritta nell'anagrafe del Comune di detta dimora abituale (in linea di massima l'abitazione principale corrisponderà a quella utilizzata nel Comune di iscrizione anagrafica).

Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quella adibita a dimora abituale del possessore o di suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per dimora abituale si intende quella in cui si risiede abitualmente.

Per i componenti del nucleo familiare si considera dimora abituale l'unità immobiliare in cui convivono, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

Per residenze secondarie si intendono le abitazioni ammobiliate ove il possessore o un suo familiare effettivamente dimora, anche se non abitualmente, per ragioni di lavoro, per villeggiatura o per altri motivi. Per unità immobiliari direttamente utilizzate si intendono quelle che, pur non essendo adibite a dimora principale o a residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per scopi vari (ad es. pinacoteca, biblioteca, etc.).

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche qualora:

— l'unità immobiliare nella quale è situata la dimora abituale non sia di proprietà ma sia detenuta in locazione;

— l'unità destinata ad abitazione secondaria sia posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà: in tal caso l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita a dimora abituale del possessore o di suoi familiari, anche alle:

— unità destinate alla locazione, a condizione che tale situazione risulti obiettivamente provata;

— unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente o ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;

— unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;

— unità tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;

— unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

Nel **campo 6** va indicata la deduzione prevista nell'ambito del Piano Energetico Nazionale (PEN). L'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha previsto che il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione è diminuito, ai fini dell'IRPEF fino a concorrenza del reddito stesso, di una quota pari al 25% delle spese sostenute per interventi, non finanziati, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altro ente pubblico.

I costi e le spese sono detraibili, nell'anzidetta misura annua, relativamente al periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento del saldo e a quello successivo. La riduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

Gli interventi agevolati risultano individuati nel D.M. 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992. Essi riguardano sia il prezzo di acquisto, sia le spese relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato al netto dell'I.V.A.

Le modalità e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, risultano anch'esse specificate nel predetto Decreto ministeriale che, tra gli interventi atti a contenere i consumi energetici, indica l'uso di lampadine ad lato rendimento, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, opere di coibentazione, la sostituzione di scaldaacqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari, etc

L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari esistenti, mentre ne restano escluse le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini

Dell'eventuale quota da utilizzare nell'anno successivo dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni

Nel **campo 7** vanno indicati il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini ILOR e in questo caso nel **campo 9** non deve essere riportato alcun reddito.

Nei **campi 8** e **9** come sopra precisato va indicato il reddito dei fabbricati rilevante ai fini, rispettivamente, dell'IRPEF e dell'ILOR.

Si ricorda inoltre che se l'unità immobiliare (anche ad uso diverso da quello di abitazione) non è stata adibita all'uso del possessore o di suoi familiari ed è rimasta non locata per l'intero anno per cause non dipendenti dalla volontà del possessore il reddito va indicato nei campi 8 e 9 nella misura dell'80 per cento.

In presenza, invece, di abitazioni di nuova costruzione non locate (per i primi 18 mesi dalla data del certificato di abitabilità o, in mancanza di esso, dalla data in cui l'abitazione si è resa abitabile) e di unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo di validità del provvedimento) il reddito va indicato nei campi 8 e 9 ridotto al 20 per cento.

Le riduzioni del reddito all'80 e al 20 per cento si applicano a condizione che il contribuente abbia denunciato all'Ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e ne attesti la durata nello spazio riservato alle annotazioni relative ai fabbricati, nel rigo corrispondente alla unità immobiliare interessata.

Nel **campo 10** va specificato il titolo del possesso indicando il codice 1 per gli immobili di proprietà, 2 per gli immobili in usufrutto, 3 per ogni altro diritto reale.

Nel **campo 11** va barrata la casella se trattasi di fabbricato soggetto ad ISI.

Si ricorda che, come precisato nella Parte Prima delle Istruzioni, il totale dei redditi imponibili determinati in questo **Quadro** deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi e sommato agli altri redditi

IMMOBILI OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA
(art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni)

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-*ter* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni

a – sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n 47 del 1985;

b – ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata;

c – l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso;

d – alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, l'interessato presenti, entro novanta giorni da tale scadenza, all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza dai benefici, una dichiarazione del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. Qualora sia stato rilasciato provvedimento definitivo di concessione in sanatoria ovvero si sia formata la concessione per silenzio assenso ai sensi dell'art. 35, comma 12 e 13, sarà sufficiente presentare una sola volta, all'Ufficio Imposte, copia del provvedimento di concessione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'avvenuta formazione per silenzio assenso della concessione

Se il provvedimento o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio risulta già allegato ad una precedente dichiarazione sarà sufficiente riportarne gli estremi nelle Annotazioni

Ai sensi del quarto comma dello stesso art. 46 della legge n. 47 del 1985 **il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art 15 della legge 6 agosto 1967, n 765.**

In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento degli effetti da ultimo menzionati deve essere prodotta dall'interessato all'Ufficio delle imposte competente copia autenticata della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, corredata di una dichiarazione del Comune ovvero di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stesso tenore di quella indicata alla precedente lettera *d)*.

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata.

FABBRICATI DESTINATI AD USI CULTURALI
(art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Il reddito catastale degli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile, non concorre alla formazione del reddito soggetto ad IRPEF ed ILOR e pertanto alle colonne 8 e 9 non va indicato alcun importo. Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo di

imposta a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e attesti la durata di tale condizione nello spazio riservato alle **Annotazioni** precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc).

ABITAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE LOCATE IN REGIME DI EQUO CANONE (art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168)

Il reddito relativo alle *abitazioni non di lusso di nuova costruzione*, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art 7 della legge n 168 del 1982, fino al 31 dicembre 1997 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle **Annotazioni**

EVENTI SISMICI

I soggetti interessati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 devono allegare alla dichiarazione un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità dei fabbricati, dovute al sisma, al fine di ottenere l'esclusione del reddito relativo dal calcolo dell'ILOR e dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, a decorrere dai redditi del 1991 e fino alla definitiva ricostruzione od agibilità dei fabbricati stessi. Di detta esenzione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni

SANZIONI REDDITI FABBRICATI

La violazione dell'obbligo di dichiarazione del reddito dei fabbricati è prevista e specificamente sanzionata dall'art 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146: qualora non venga presentata domanda di accatastamento di unità immobiliari oppure al catasto edilizio urbano non vengano dichiarate le costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'art 39 del T U I R , ed il reddito non dichiarato ecceda lire 800 000, è comminata una pena pecuniaria pari al 30 per cento del reddito accertato.

E inoltre prevista la decadenza dal beneficio dell'esenzione ILOR per chi non dichiara i redditi dei fabbricati o li dichiara in misura inferiore di oltre un terzo del loro ammontare

Restano ferme, ovviamente, le sanzioni previste in genere per l'omissione, l'incompletezza, l'infedeltà della dichiarazione

4. ISTRUZIONI COMUNI AI REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

DICHIARAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI DURANTE L'ANNO

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno, sia il cedente che l acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle Annotazioni, rispettivamente le generalità del nuovo possessore e del cedente nonché il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.

Si ricorda che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle Imposte dirette del domicilio fiscale dichiarato dalla parte

COMUNIONE DI IMMOBILI

Nel caso di comunione di immobili (comproprietà o contitolarità di diritti reali di godimento) come anche nel caso di coesistenza di più diritti reali che attribuiscano il godimento di una quota del reddito (ad esempio, proprietà e usufrutto parziale), ciascuno dei possessori dovrà indicare nella propria dichiarazione, le quote di reddito spettantigli

Nello spazio riservato alle Annotazioni dovranno essere indicate le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) degli altri contitolari

5. IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE

Nel **rigo 1** vanno riportati gli estremi del versamento effettuato ai fini dell'I S.I.

Nel **rigo 2** vanno riportati gli estremi dell'eventuale versamento integrativo.

Qualora il contribuente abbia effettuato più versamenti, parte entro il 30 settembre 1992 e parte successivamente a detta data, esporrà nel **rigo 1** la somma degli importi dei versamenti effettuati entro il 30 settembre 1992 e la data e il codice relativi all'ultimo di tali versamenti e nel **rigo 2**, con le medesime modalità, i dati dei versamenti effettuati successivamente al 30 settembre 1992

Nel **rigo 3** va riportata la quota della deduzione ai fini I S I. spettante per le unità immobiliari adibite a dimora abituale del possessore.

Qualora il versamento ai fini I S I relativo alle unità immobiliari in condominio non sia stato effettuato individualmente, riportarne gli estremi nello spazio riservato alle Annotazioni

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio ____
oppure N ____
Ufficio delle imposte ____

Presentato al Comune di ____
il ____ N ____

1 1

Modello N

DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

barrare la relativa casella: SESSO M F

NOME

DATA DI NASCITA giorno mese anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE

COMUNE PROV. (sigla) C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUM. CIVICO

DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNE (barrare la casella)

DESCRIZIONE DEI TERRENI E SITUAZIONE ALL'1-1-1993 AI FINI DELL'I.C.I.

COMUNE E LOCALITÀ — 2 PROV. (sigla)

PARTITA CATASTALE — 4 NON SOGG. (1) — CONDUZIONE DIRETTA (2) — 6 AREA FABBRICAB. (3) — 7 REDDITO DOMINICALE O VALORE VENALE (4) — 8 % DI POSSESSO ALL'1-1-1993

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI FINI I.C.I.

1

2

3

4

(1) Indicare: 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I.; 2 per gli immobili esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante.
(2) Barrare la casella se il terreno è posseduto e direttamente condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale.
(3) In caso di area fabbricabile barrare la casella.
(4) In caso di area fabbricabile indicare il valore venale.

ATTENZIONE: il quadro per la determinazione del reddito non va compilato in caso di presentazione del Mod. 730

CODICE FISCALE DICHIARANTE (obbligatorio)

6 6

DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI AI FINI IRPEF ED ILOR

	1 RENDITA	2 GIORNI DI POSSESSO	3 % DI POSSESSO	4 REDDITO EFFETTIVO	5 UTILIZZO	
	6 DEDUZIONE PIANO ENERG. NAZIONALE	7 SCADENZA ESENZ. ILOR (1)	8 IMPONIBILE IRPEF	9 IMPONIBILE ILOR	10 TITOLO (2)	11 SOGG. I.S.I. (3)
1	000			000		
	000		000	000		
2	000			000		
	000		000	000		
3	000			000		
	000		000	000		
4	000			000		
	000		000	000		
5	000			000		
	000		000	000		
6	000			000		
	000		000	000		
7	000			000		
	000		000	000		
8	000			000		
	000		000	000		
TOTALI			000	000		

IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE *(sul valore delle aree fabbricabili e dei fabbricati)*

		1 DATA giorno mese anno	2 CODICE	3 IMPORTO
1	ESTREMI DEL VERSAMENTO			000
2	ESTREMI DEL VERSAMENTO INTEGRATIVO			000
3	DEDUZIONE PER L'UNITA IMMOBILIARE ADIBITA A DIMORA ABITUALE			000

(1) Indicare il mese e l'anno di scadenza dell'esenzione ILOR
(2) Indicare 1 per gli immobili di proprietà, 2 per gli immobili in usufrutto, 3 per ogni altro diritto reale
(3) Barrare la casella se il fabbricato è soggetto all'I.S.I.

Data _______ FIRMA _______________________

MINISTERO DELLE FINANZE

COPIA AD USO DEL CONTRIBUENTE

dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche

RISERVATO ALL UFFICIO

Centro di Servizio

oppure N

Ufficio delle imposte

Presentato al Comune di

il N

Modello N.

DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

(barrare la relativa casella) M SESSO F

NOME

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE (da indicare solo se il modello non viene presentato con la dichiarazione dei redditi)

COMUNE

PROVINCIA (sigla)

C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUM. CIVICO

DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNE (barrare la casella)

DESCRIZIONE DEI TERRENI E SITUAZIONE ALL'1-1-1993 AI FINI DELL'I.C.I.

1 COMUNE E LOCALITÀ

2 PROV. (sigla)

3 PARTITA CATASTALE

4 NON SOGG. I.C.I. (1)

5 CONDUZIONE DIRETTA (2)

6 AREA FABBRICAB. (3)

7 REDDITO DOMINICALE O VALORE VENALE (4)

8 % DI POSSESSO ALL'1-1-1993

9 CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI FINI I.C.I.

2

3

4

(1) Indicare: 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I., 2 per gli immobili esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante;
(2) Barrare la casella se il terreno è posseduto, e direttamente condotto, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale;
(3) In caso di area fabbricabile barrare la casella;
(4) In caso di area fabbricabile indicare il valore venale.

CODICE FISCALE DICHIARANTE (obbligatorio)

4 4

Annotazioni

FIRMA

COPIA AD USO DEL CONTRIBUENTE

ATTENZIONE: il quadro per la determinazione del reddito non va compilato in caso di presentazione del Mod. 730

CODICE FISCALE DICHIARANTE (obbligatorio) ____________________ 6 6

DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI AI FINI IRPEF ED ILOR

	1 RENDITA	2 GIORNI DI POSSESSO	3 % DI POSSESSO	4 REDDITO EFFETTIVO	5 UTILIZZO	
	6 DEDUZIONE PIANO ENERG. NAZIONALE	7 SCADENZA ESENZ. ILOR (1)	8 IMPONIBILE IRPEF	9 IMPONIBILE ILOR	10 TITOLO (2)	11 SOGG. I.S.I. (3)
1	.000			.000		
	.000		.000	.000		☐
2	.000			.000		
	.000		.000	.000		☐
3	.000			.000		
	.000		.000	.000		☐
4	.000			.000		
	.000		.000	.000		☐
5	.000			.000		
	.000		.000	.000		☐
6	.000			.000		
	.000		.000	.000		☐
7	.000			.000		
	.000		.000	.000		☐
8	.000			.000		
	.000		.000	.000		☐

TOTALI 8 .000 9 .000

IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE *(sul valore delle aree fabbricabili e dei fabbricati)*

		DATA giorno	mese	anno	2 CODICE	3 IMPORTO
1	ESTREMI DEL VERSAMENTO					.000
2	ESTREMI DEL VERSAMENTO INTEGRATIVO					.000
3	DEDUZIONE PER L'UNITA IMMOBILIARE ADIBITA A DIMORA ABITUALE					.000

(1) Indicare il mese e l'anno di scadenza dell'esenzione ILOR;
(2) Indicare: 1 per gli immobili di proprietà, 2 per gli immobili in usufrutto, 3 per ogni altro diritto reale.
(3) Barrare la casella se il fabbricato è soggetto all'I.S.I.

Data ____________ FIRMA ____________

93A0703

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1992

Modificazioni allo statuto dell'Università.

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare gli articoli 2, 7 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 18 dicembre 1991, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario nel settore dell'ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai rettori datata 20 maggio 1992, prot. n. 2762, con la quale gli stessi venivano autorizzati ad avviare le fasi procedurali di trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario, subordinatamente alla definizione del relativo ordinamento didattico;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 giugno 1992 con il quale viene autorizzata l'attivazione dei corsi di diploma universitario in ingegneria elettronica ed in ingegneria meccanica, la cui istituzione *ex novo* era stata prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1992 e i cui ordinamenti didattici sono stati definiti con il citato decreto ministeriale 18 dicembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 1.

Nell'art. 317, concernente le norme comuni a tutte le scuole dirette a fini speciali, nell'elenco delle scuole medesime sono soppresse le denominazioni delle scuole dirette a fini speciali di informatica, di tecnico delle apparecchiature biomediche e di tecnico di gestione della produzione manufatturiera.

Art. 2.

Gli articoli 328 e seguenti, concernenti l'ordinamento della scuola diretta a fini speciali di informatica sono soppressi.

Art. 3.

L'art. 355, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione per tecnici di gestione della produzione manufatturiera è soppresso.

Art. 4.

L'art. 338 concernente l'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per tecnico delle apparecchiature biomediche è soppresso.

Art. 5.

Agli articoli da 166 a 170, relativi ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria sono aggiunti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi e sempre nell'ambito del titolo II relativo alla facoltà di ingegneria, i seguenti nuovi articoli relativi ai corsi di diploma.

Art. 171. — La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi:

1) ingegneria biomedica;
2) ingegneria elettronica;
3) ingegneria informatica e automatica;
4) ingegneria logistica e della produzione;
5) ingegneria meccanica.

L'accesso ai corsi di diploma della facoltà di ingegneria è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata dei corsi degli studi è di tre anni.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascun corso di diploma viene stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90; sulla base di quanto indicato nel primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 1991, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti non superiore, di norma alle cento unità.

Per taluni di tali corsi di diploma, ed in particolare per quello di ingegneria informatica ed automatica, in concomitanza dell'attivazione del quale sarà disattivata la scuola diretta a fini speciali di informatica operante con le modalità di istruzione a distanza presso centri locali

decentrati, potranno inoltre essere adottate, per tutta la durata degli studi o per uno o due anni di corso, modalità di istruzione a distanza, con particolare riferimento all'utilizzo di centri di tecnologie multimediali

Art. 172. Ciascuno dei tre anni di corso può essere articolato in due periodi didattici distinti (semestri), al termine di ciascun semestre, e prima dell'inizio dell'anno di corso successivo, è prevista una sessione di esami.

Il regolamento didattico della facoltà potrà prevedere una diversa articolazione degli anni di corso, con riferimento ad un maggior numero di periodi didattici, di durata più breve; al termine di ciascun periodo didattico deve essere comunque prevista una sessione di esami.

La durata di ciascun periodo didattico e di ciascuna sessione di esami è fissata annualmente dal consiglio di facoltà.

L'attività didattica complessiva del triennio di studi comprende almeno 2.100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio, associate ad un singolo insegnamento o a più insegnamenti o in relazione all'elaborato finale, svolte oltre che all'interno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica formativa è organizzata sulla base di moduli didattici, con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1991. Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato, con esito positivo, tutti gli accertamenti relativi agli insegnamenti del piano di studi che il consiglio di facoltà predispone annualmente, sulla base di quanto prescritto dal successivo art. 173 dal decreto ministeriale (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) 18 dicembre 1991 e dal regolamento didattico di Ateneo e di facoltà, qualora esistenti.

Tali insegnamenti potranno essere costituiti da un singolo modulo e dalle integrazioni di più moduli o di frazioni di modulo. Sino ad un massimo di due, i moduli potranno essere sostituiti, su conforme delibera del competente consiglio del corso di diploma, dall'attività di tirocinio.

Per l'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, lo studente dovrà avere superato, prima dell'inizio dell'attività didattica del nuovo anno e con esito complessivamente favorevole, l'accertamento relativo a quegli insegnamenti dell'anno precedente stabiliti annualmente dal consiglio di facoltà; anche le modalità di esame saranno stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in essa potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Ciascun corso di diploma può essere articolato in orientamenti, fissati dal consiglio di facoltà per regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria», con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 173. Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, disciplina, sulla base dei regolamenti didattici di Ateneo e di facoltà se vigenti, e su proposta del competente consiglio di corso di diploma, se esistente, ed utilizzando anche le possibilità previste dall'art. 172 del presente statuto, gli insegnamenti ufficiali che rappresentano od accorpano i 30 moduli didattici, seguendo per ciascun corso di diploma le prescrizioni sul numero minimo di moduli per le varie aree disciplinari stabilite dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sotto riportate.

Le denominazioni degli insegnamenti costituiti da un solo modulo o da più moduli appartenenti allo stesso gruppo concorsuale sono quelle riportate nell'art. 170 del presente statuto; nel caso in cui il corso di insegnamento sia specifico del corso di diploma, e non mutuato da un corso di laurea affine, alla denominazione sarà aggiunta la sigla D.U. La denominazione degli insegnamenti costituiti da moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali sarà diversa da quella elencata dal citato art. 170.

Da 22 a 24 dei 30 moduli didattici, complessivamente prescritti per i diversi corsi di diploma elencati all'art. 171, sono individuati, nel numero minimo a fianco indicato, nell'ambito dei gruppi disciplinari sottoindicati, tenendo anche conto del contenuto eventualmente prescritto. I rimanenti moduli saranno annualmente stabiliti dal consiglio di facoltà

1) *Corso di diploma in ingegneria biomedica*

A011	Algebra e logica matematica		
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica	(matematica)	4
B011	Fisica generale		
B030	Struttura della materia	(fisica)	2
C060	Chimica	(chimica)	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	(informatica di base)	1
H160	Estimo		
I270	Ingegneria economico-gestionale	(economia e gestione)	1
E052	Biologia applicata		
E060	Fisiologia umana		2
I261	Bioingegneria elettronica		
I262	Bioingegneria meccanica		
I263	Bioingegneria chimica	(principi di bioingegneria)	3
I030	Fluidodinamica		1
I042	Macchine e sistemi energetici		
I050	Fisica tecnica		1

I070	Meccanica applicata alle macchine		
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	(meccanica dei solidi e macchine)	1
I140	Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali		
I263	Bioingegneria chimica	(materiali biocompatibili)	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	(principi e macchine elettriche)	1
I210	Elettronica		1
I230	Telecomunicazioni		
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni		2
I240	Automatica	(controlli automatici)	1

2) *Corso di diploma in ingegneria elettronica:*

A011	Algebra e logica matematica		
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica	(matematica)	4
B011	Fisica generale		
B030	Struttura della materia	(fisica)	2
C060	Chimica	(chimica)	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	(informatica di base)	1
H160	Estimo		
I270	Ingegneria economico-gestionale	(economia e gestione)	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		1
I210	Elettronica		1
I220	Campi elettromagnetici		
I230	Telecomunicazioni		1
I240	Automatica		1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni		2
I210	Elettronica	(componenti, circuiti e tecnologie)	4
I200	Misure elettriche ed elettroniche		1
I220	Campi elettromagnetici		1
I230	Telecomunicazioni		1
I240	Automatica		
I220	Campi elettromagnetici		
I230	Telecomunicazioni		1

3) *Corso di diploma in ingegneria informatica e automatica:*

A011	Algebra e logica matematica		
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica	(matematica)	4
B011	Fisica generale		
B030	Struttura della materia	(fisica)	2
C060	Chimica	(chimica)	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	(informatica di base)	1
H160	Estimo		
I270	Ingegneria economico-gestionale	(economia e gestione)	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		1
I210	Elettronica		1
I220	Campi elettromagnetici		
I230	Telecomunicazioni		1
I240	Automatica		1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni		2
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni		2
A042	Ricerca operativa		1
I240	Automatica		1
I240	Automatica		
I250	Sistema di elaborazione delle informazioni		4

4) *Corso di diploma in ingegneria logistica e della produzione:*

A011	Algebra e logica matematica		
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica (matematica)		4
B011	Fisica generale		
B030	Struttura della materia	(fisica)	2
C060	Chimica	(chimica)	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	(informatica di base)	1
H160	Estimo		
I270	Ingegneria economico gestionale	(economia e gestione)	1
I050	Fisica tecnica		1
H071	Scienza delle costruzioni		
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	(meccanica dei solidi)	1
I070	Meccanica applicata alle macchine		
I090	Disegno industriale		1
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione		2

I110	Impianti industriali meccanici	(logistica)	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		
I180	Macchine ed azionamenti elettrici		
I190	Sistemi elettrici per l'energia	(principi, azionamenti e impianti elettrici)	1
I210	Elettronica	(apparati e strumentazione)	1
I240	Automatica		
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni		2
A042	Ricerca operativa		1
I270	Ingegneria economico-gestionale		1
I042	Macchine e sistemi energetici		
I190	Sistemi elettrici per l'energia (gestione industriale dell'energia)		1
I110	Impianti industriali meccanici		
I023	Impianti e sistemi aerospaziali		
I153	Impianti chimici		
I190	Sistemi elettrici per l'energia	(gestione degli impianti industriali)	1

5) *Corso di diploma in ingegneria meccanica:*

A011	Algebra e logica matematica		
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica	(matematica)	4
B011	Fisica generale		
B030	Struttura della materia	(fisica)	2
C060	Chimica	(chimica)	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	(informatica di base)	1
H160	Estimo		
I270	Ingegneria economico-gestionale	(economia e gestione)	1
H071	Scienza delle costruzioni		
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	(meccanica dei solidi)	1
I070	Meccanica applicata alle macchine		
I090	Disegno industriale		1
I050	Fisica tecnica		
I030	Fluidodinamica		
I152	Principi di ingegneria chimica	(termodinamica e trasmissione del calore)	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	(elettrotecnica e sue applicazioni)	1
I042	Macchine e sistemi energetici	(sistemi energetici)	1
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione		
I130	Metallurgia		
I140	Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	(materiali e relative tecnologie)	1
H011	Idraulica		
I030	Fluidodinamica	(meccanica dei fluidi)	1
I050	Fisica tecnica		1
I042	Macchine e sistemi energetici		1
I070	Meccanica applicata alle macchine		1
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		1
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione		1
I110	Impianti industriali meccanici		1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	(azionamenti elettrici)	1

Art. 174. — Al fine del proseguimento degli studi, i corsi di diploma universitario di cui all'art. 171 sono dichiarati mutuamente affini a tutti i corsi di laurea di cui all'art. 166; quelli con eguale denominazione, sono dichiarati strettamente affini. Per il riconoscimento degli insegnanti seguiti con esito positivo nel corso di diploma, il consiglio di facoltà individuerà, in sede di regolamento o con specifiche delibere, le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti di corsi di laurea ed indicherà gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, da frequentare per accedere al corso di laurea, nonché quelli specifici da seguire per il conseguimento del diploma di laurea.

La facoltà, nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori, di norma, rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presenti questi vincoli per il proseguimento degli studi medesimi.

Al fine del passaggio da corso di laurea a corso di diploma, e viceversa, il consiglio di facoltà indicherà i criteri generali per il riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami superati sulla base dei quali i competenti consigli di corso di laurea e di diploma delibereranno l'anno di corso cui i richiedenti saranno ammessi, il piano degli insegnamenti da seguire e degli esami da superare per il raggiungimento del titolo richiesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 27 ottobre 1992

Il rettore: BONSEMBIANTE

93A0634

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 5 febbraio 1993, n. 8.

Regime d'importazione per merci di origine Cina, Paesi dell'ex URSS e Vietnam.

In attesa che venga definito il regime comunitario d'importazione per taluni prodotti originari dei Paesi in oggetto, esperita la procedura CEE di cui all'art. 7 del regolamento n. 3420/83, questo Ministero dispone l'apertura dei contingenti di cui all'allegato e per i Paesi in esso previsti, a decorrere dalla data del 1° febbraio 1993.

Gli operatori potranno rivolgersi direttamente alle dogane assegnatarie, presentando la prescritta dichiarazione doganale per lo sdoganamento delle merci.

Non sarà ammessa alcuna prenotazione nell'utilizzo dei citati contingenti.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

ALLEGATO

IMPORTAZIONI DAI PAESI DELL'EX URSS

(Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Ucraina)

Codice N.C.D.S.A.	MERCE	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	N. 9	Genova
8711	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta	N. 29	Genova
ex 8708 8714 - 1100 - 1900	Parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli, per trattori, per motocicli e per velocipedi	ECU 62	Venezia

IMPORTAZIONI DAL VIETNAM

Codice N.C.D.A.	MERCE	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
ex capp. 7-8	Prodotti agricoli diversi	ECU 29	Genova
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici e farmaceutici	ECU 29	Genova
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, in porcellana	ECU 16	Genova

IMPORTAZIONI DALLA CINA

Codice N.C.D.S.A.	MERCE	Quantità o valore (in migliaia di ECU)		Dogana
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici, esclusi «altri composti eterociclici» e articoli pirotecnici	ECU	415	Genova
ex 2933 ex 2934	Altri composti eterociclici	ECU	46	Genova
3604	Articoli pirotecnici	T.	20	Genova
6401 ex 6402	Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materie plastiche artificiali	ECU	33	Genova
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	ECU	26	Genova
ex 6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	ECU	62	Genova
6601	Ombrelli, compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili	N.	45.833	Genova
6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana o di altre materie ceramiche	T.	215	Genova
cat. 130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami	T.	14	Como
cat. ex 130 B	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	T.	62	Como
cat. 159	Cravatte, foulards, camicette e abiti per donna, in seta	T.	10	Genova
cat. ex 161	Camicie, camicette e bluse di lino o ramié, per donna, uomo, ragazzi e bambini	T.	2	Genova
cat. 118-120	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o ramié, esclusa quella a maglia, tende e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramié	T.	22	Genova
cat. 136	Tessuti di seta o di cascami di seta	T.	13	Genova

93A0682

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 5 febbraio 1993, prot. n. **2092/GAB/93/B7.**

Lettera circolare per l'applicazione delle ordinanze 4 dicembre 1992, concernenti misure di salvaguardia per i parchi nazionali di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In riferimento alle ordinanze 4 dicembre 1992, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, si forniscono i seguenti chiarimenti interpretativi, riguardanti questioni di generale rilevanza concreta:

1. È utile premettere che nel procedimento delineato dall'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'audizione delle regioni e degli enti locali interessati costituisce un momento essenziale ai fini dell'adozione delle misure di salvaguardia. Si osserva, in proposito, che la formulazione di tale parere consente al Ministro dell'ambiente di adottare le suddette misure e rende inefficaci le prescrizioni adottate con ordinanze cautelari ai fini della salvaguardia delle aree medesime.

Il predetto parere è stato richiesto con note trasmesse il 4 gennaio 1993 e deve essere reso entro il 4 aprile p.v. e, se reso in data anteriore, consente di anticipare l'adozione delle misure di salvaguardia da emanarsi tenuto conto delle osservazioni degli enti locali.

2. Il divieto di edificazione indicato all'art. 1, lettera *a)*, riproduce, con esclusione della previsione di eventuali divieti anche nell'ambito dei centri edificati, la misura di salvaguardia contenuta nell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e relativa alle aree individuate nel programma triennale per le aree naturali protette.

L'art. 6, a bilanciamento del divieto di edificazione, prevede che, nei casi di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente possa consentire deroghe al divieto. Tale possibilità, come verrà appresso precisato, deve ritenersi esistente anche in relazione alle misure di salvaguardia introdotte con l'art. 1, lettera *a)*, dell'ordinanza 4 dicembre 1992.

Deve osservarsi che l'art. 18 della legge n. 865/1971, richiamato dall'art. 6 e dall'art. 1, lettera *a)*, citati, non è una disposizione dettata a fini urbanistici, ma aveva la finalità di suddividere il territorio comunale in zone rilevanti per l'applicazione dei diversi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione previsti da altre disposizioni della medesima legge; tali criteri, com'è noto, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale.

La circostanza indicata ha fatto sì che, dall'epoca della pronuncia della Corte, i comuni non abbiano più adottato ovvero aggiornato le perimetrazioni dei centri edificati, che quindi risultano, nella maggior parte dei casi, superate dalla edificazione realizzata sulla base degli strumenti urbanistici.

Tenuto conto di ciò, anche alla luce della formulazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 349/1991, nella parte riprodotta nelle ordinanze, il richiamo dell'art. 18, comma 2, è riferito al criterio sostanziale di individuazione dei centri edificati e non soltanto alle perimetrazioni formalmente adottate dai comuni in base alla disposizione del comma 1. Detto contenuto è il seguente: «Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione».

3. Occorre peraltro considerare che il potere di deroga stabilito al comma 3 dell'art. 6, anche se non richiamato nel testo delle ordinanze 4 dicembre 1992, è comunque esercitabile, in quanto logicamente ricompreso nel potere di ordinanza già esercitato.

4. Dalle considerazioni esposte ai punti precedenti, consegue:

4.1 che, ai fini dell'esclusione del divieto di edificazione, hanno efficacia le perimetrazioni dei centri edificati che individuino la situazione esistente alla data del 22 dicembre 1992, anche se adottate successivamente a tale data. I comuni, al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza e di deroga, dovranno trasmettere al Ministero dell'ambiente le perimetrazioni adottate;

4.2 che nelle zone esterne ai centri edificati nelle quali l'edificazione sia prevista dagli strumenti urbanistici attuativi (ad esempio piano di zona per l'edilizia economica e popolare - P.E.E.P., piano particolareggiato, piano di lottizzazione) che siano stati adottati alla data del 22 dicembre 1992 e che non necessitino di approvazione da parte dell'autorità regionale, l'edificazione potrà essere consentita dal Ministro dell'ambiente attraverso l'esercizio del potere di autorizzazione in deroga su specifica e documentata richiesta dei comuni interessati. Deve osservarsi in proposito che nei tempi intercorrenti tra la richiesta di parere alle regioni ed agli enti locali interessati avanzata dal Ministro dell'ambiente sulle misure di salvaguardia e la formulazione di detto parere (novanta giorni) i casi di adozione di strumenti urbanistici generali ed attuativi in variante ai vigenti P.R.G. sono da ritenere una fattispecie limitata ad un ridotto numero di casi, tale da consentire una rapida definizione da parte del Ministero dell'ambiente delle relative richieste.

Del resto l'esame delle varianti di P.R.G. è preordinato ad assicurare che l'istituendo ente parco possa armonizzare la disciplina del parco con quella da valere nell'ambito della pianificazione urbanistica dei singoli comuni.

5. Il divieto di edificazione, stabilito nelle ordinanze, nella concreta portata risultante dalle precisazioni sopraesposte, non inibisce l'esercizio delle potestà amministrative spettanti agli enti territoriali e locali.

Anche dopo il 22 dicembre 1992 possono quindi essere rilasciate le concessioni edilizie consentite dalle disposizioni vigenti.

Peraltro, il divieto di edificazione comporta che i lavori oggetto delle concessioni non possono essere iniziati.

Da ciò consegue che il termine per l'inizio dei lavori e quello di efficacia della concessione decorrono soltanto a partire dal momento in cui, per effetto del venir meno del divieto (in conseguenza dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione in deroga da parte del Ministro dell'ambiente ovvero dell'adozione di misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 che diversamente dispongano) sarà possibile intraprendere la realizzazione delle opere.

Inoltre, i comuni dovranno informare dell'esistenza del vincolo gli intestatari delle concessioni; ciò dovrà avvenire attraverso l'inserimento di specifica clausola nel testo dei provvedimenti rilasciati in futuro, ovvero attraverso uno specifico provvedimento integrativo da notificare a coloro ai quali siano state rilasciate concessioni dopo il 22 dicembre 1992.

6. Sempre con riferimento alle facoltà edificatorie, si sottolinea che, in base a quanto disposto dall'art. 2, ultimo comma, delle ordinanze, è consentita la realizzazione delle opere già autorizzate se in corso d'opera. In analogia a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 394/1991, deve anche ritenersi consentita la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* della legge n. 457/1978, nonché degli altri interventi di recupero, risanamento e consolidamento non integranti nuove opere. Si precisa che devono intendersi in corso d'opera le opere per le quali siano iniziati i lavori ovvero, trattandosi di opere pubbliche, sia stata effettuata la consegna dei lavori a termini della disciplina vigente in materia di esecuzione di dette opere. Gli organi comunali nell'ambito dei propri poteri di sorveglianza sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle predette disposizioni.

7. Per quanto concerne le attività e le opere escluse dall'ambito di applicazione delle ordinanze del 4 dicembre 1992 a tenore dell'art. 2 delle stesse va precisato che è necessario acquisire apposita autorizzazione del Ministro dell'ambiente dopo che le autorità competenti a diverso titolo a pronunciarsi sullo svolgimento delle attività e sulla realizzazione delle opere abbiano emesso le proprie determinazioni. Quanto ai tagli boschivi di cui all'art. 2, lettera *d)*, si precisa che devono ritenersi consentiti, senza necessità dell'autorizzazione ministeriale, i tagli boschivi effettuati in attuazione di programmi già approvati, trattandosi, nella specie, di fattispecie in tutto assimilabile alla realizzazione di opere autorizzate ed in corso d'opera. Resta inteso che gli usi civici, ivi compreso l'uso di beni del demanio comunale, sono esclusi dall'assetto di applicazione delle ordinanze del 4 dicembre 1992 e non richiedono autorizzazione preventiva del Ministro dell'ambiente.

Il Ministro: RIPA DI MEANA

93A0681

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in Ozzano dell'Emilia

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1993, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 269, è stato approvato lo statuto dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in Ozzano dell'Emilia (Bologna).

93A0644

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984.

Il giorno 21 ottobre 1992 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 ottobre 1989, n. 362, pubblicata nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 in data 8 novembre 1989.

In conformità dell'art. 19, l'accordo è entrato in vigore il giorno 21 ottobre 1992.

93A0649

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997 (codice 036613) e 12% - 1° settembre 1992/2002 (codice 036614), al portatore.

A norma del decreto ministeriale 24 agosto 1992, art. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202, del 28 agosto 1992, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato inizierà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997 e 12% - 1° settembre 1992-2002, rispettivamente, il 9 febbraio e il 16 febbraio 1993.

93A0671

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 14 gennaio 1993, n. 1.13/2-01, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419-4282-29 datato 21 dicembre 1933, con il quale il cognome del sig. Bruno Ciak, nato a Trieste il 26 settembre 1906, venne ridotto nella forma italiana di «Ciacchi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Giuseppina Zuljan ed al figlio Aldo, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 4 gennaio 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del signor Aldo Ciacchi, nato a San Dorligo della Valle (Trieste) il 17 settembre 1928, residente a San Dorligo della Valle (Trieste), Domio n. 328, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Ciak» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Con decreto prefettizio datato 14 gennaio 1993, n. 1.13/2-02, il decreto del prefetto di Trieste datato 21 dicembre 1933, n. 11419-4282-29, con il quale il cognome del sig. Bruno Ciak, nato a Trieste il 26 settembre 1906, venne ridotto nella forma italiana di «Ciacchi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Giuseppina Zuljan ed al figlio Aldo, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 4 gennaio 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del signor David Ciacchi di Aldo, nato a Trieste il 15 giugno 1967, residente a San Dorligo della Valle (Trieste), Domio n. 328, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Ciak» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Il sindaco di San Dorligo della Valle (Trieste) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Con decreto prefettizio n. 1.13/2-29 datato 15 gennaio 1993, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419-4282-29 datato 21 dicembre 1933, con il quale il cognome del sig. Bruno Ciak, nato a Trieste il 26 settembre 1906, venne ridotto nella forma italiana di «Ciacchi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Giuseppina Zuljan ed al figlio Aldo, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 11 gennaio 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Igor Ciacchi di Aldo, nato a Trieste il 13 gennaio 1964, residente a San Dorligo della Valle (Trieste), Domio n. 328, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Ciak» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Il sindaco di San Dorligo della Valle (Trieste) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

93A0654

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 3 1 0 9 3 *

L. 1.300